DIRITTO & ANIMALI



OTTOBRE 2007

NEWSLETTER DI APPROFONDIMENTO GIURIDICO SULLE AZIONI LEGALI DELLA LAV E SUI DIRITTI DEGLI ANIMALI

a cura dell' UFFICIO LEGALE LAV

Direttore dott. Maurizio Santoloci Assistente d.ssa Carla Campanaro

- 1. PROSSIMI EVENTI
- 2. CAMPAGNA LAV PETIZIONE ABOLIZIONE ART 842 C.C.
- 2. ULTIME AZIONI LEGALI LAV
- 3. NEWS
- 4. GIURISPRUDENZA

Per suggerimenti, proposte, idee, iniziative, commenti e collaborazioni scrivere a

ufficiolegale@lav.it

1. PROSSIMI EVENTI

OTTOBRE 2007

SEMINARI DI STUDIO ED AGGIORNAMENTO SU TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI

L'attività formativa/seminariale è organizzata dalla Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione su proposta del Servizio Ambiente e Paesaggio Regione Marche e Rete Ecologica Regionale in collaborazione con esperti Lav

PROGRAMMA

venerdì 12 e sabato 13 ottobre 2007	Treia MACERATA Scuola Regionale di formazione della Pubblica Amministrazione
venerdì 19 e sabato 20 ottobre 2007	ASCOLI PICENO Consorzio Consid Zona Servizi Collettivi Marino del Tronto
venerdì 26 e sabato 27 ottobre 2007	PESARO Sala Conferenze VIII Circoscrizione
venerdì 9 e sabato 10 novembre	ANCONA Sala Convegni Busco

per avere copia dettagliata del programma o maggiori informazioni , scrivere ad <u>ufficiolegale@lav.it</u>

2.CAMPAGNA LAV

842 C.C.: PETIZIONE LAV CON ENPA E LAC PER L'ABOLIZIONE DI UN INGIUSTO PRIVILEGIO RISERVATO AI CACCIATORI, IN ALLEGATO LA PETIZIONE PER LA TUTELA DEI DIRITTI CIVILI E DEGLI ANIMALI

Come precedentemente spiegato, <u>l'art 842 del Codice Civile comporta una gravissima violazione del diritto di proprietà garantito dalla costituzione all'art 42, e del diritto di uguaglianza ex art 3 cost, in quanto consente ai cacciatori e solo ad essi, di entrare nei fondi di proprietà altrui per poter sparare agli animali selvatici, mentre chiunque altro potrebbe essere denunciato per violazione di proprietà privata. Tale articolo risale agli anni 30 del secolo scorso ed il testo integrale prevede che 'il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno. Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità. Per l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo'. Secondo la Legge 157 del 1992 sulla protezione della fauna selvatica, seguendo il dettato di tale articolo, un cacciatore non può entrare solamente nei fondi recintati, per tutto il loro perimetro, da una rete metallica o da un muro, di altezza non inferiore a m.1,20, oppure delimitati da corsi d'acqua perenni il cui letto deve essere fondo almeno m. 1,50 e largo non meno di m. 3,00.</u>

E' evidente che recintare a norma di legge i propri terreni, per gli agricoltori comporterebbe impegni economici elevatissimi ed evidenti sono anche le contraddizioni implicite a tale dettato normativo, in quanto risulta palese la violazione del principio di uguaglianza dei cittadini, che devono avere gli stessi diritti davanti alla legge e del diritto di proprietà sanciti dagli art 3 e 42 cost per cui la proprietà privata è riconosciuta e garantita in maniera esclusiva, e dunque non può in alcun modo permettersi, ai sensi delle limitazioni previste dalla legge 157 del 92 ed articolo 842 del c.c., che solo la proprietà di quei cittadini che possano permettersi costose recinzioni per esercitare il loro diritto di negare l'attività venatoria ai proprietari dei fondi, sia tutelata in maniera piena.

In Francia infatti una norma simile è stata abrogata nel 1999, applicando una sentenza della Corte europea per i diritti dell'uomo, la quale ha stabilito che la tutela della proprietà privata ha interesse preminente rispetto alla concessione venatoria.

Permettere il diritto di accedere ai fondi privati, esclusivamente per attività venatoria che non è un diritto costituzionalmente garantito come quello superiore di proprietà ex art 42 cost, ma un semplice interesse cui lo stato accorda una concessione ex legge 157 del 1992 è ingiusto e sperequativo.

Il 20 settembre 2006 l'on. Bruno Mellano ha depositato una proposta di legge (n.1668) per la soppressione dei commi 1 e 2 dell'articolo 842. La modifica se approvata dal Parlamento costringerebbe i cacciatori, al pari degli altri cittadini, a chiedere il permesso ai proprietari dei terreni prima di poter entrare nei loro fondi. Quindi qualsiasi proprietario potrebbe negare l'ingresso ai cacciatori, garantendo di conseguenza la salvezza per migliaia di animali nonché il rispetto delle proprie convinzioni etiche.

La petizione, iniziata il giorno 16 settembre 2007, intende sostenere tale proposta di legge, ed è stata preceduta da un'imponente manifestazione che ha visto migliaia di persone e numerose associazioni animaliste, oltre Lav, Lac Enpa ed altre, impegnate a Firenze il giorno 15 settembre, per dire no alla caccia, e no alla caccia nei fondi di proprietà privata.

Confidiamo nella Vostra preziosa collaborazione, in allegato copia della petizione.

3 ULTIME AZIONI LEGALI LAV

1. MUCCHE A TERRA: PRIMO DECRETO PENALE DI CONDANNA A PAVIA PER MALTRATTAMENTO DI ANIMALI A DANNO DI UN MACELLO DI PAVIA

Primo decreto penale di condanna a danno della Società di macellazione e lavorazione carni di Pavia imputata per maltrattamento di animali ai sensi dell'art 544 ter c.p. perché 'sottoponeva a gravi sevizie le cosiddette mucche a terra facendole scaricare dai mezzi con cui sono trasportate al macello per condurle presso lo stesso trascinandole per la coda o tramite catene fissate alle gambe'

La società di macellazione ha proposto opposizione a tale decreto di condanna.

Questo processo è solo uno dei numerosi incardinati su denuncia Lav in collaborazione con gli Animals Angels artefici di investigazioni difensive che hanno documentato con filmati inenarrabili violenze in numerosi macelli Lombardi e Piemontesi ,diffuse anche dai media

Attualmente sono inoltre in corso indagini presso la Procura di Torino, Cuneo, Mantova, Lodi, seguite da avvocati che collaborano con l'associazione, in merito alla pratica diffusa di trasportare le "mucche a terra" che non vengono macellate o sottoposte a eutanasia in azienda, bensì caricate su un camion e trasportate al macello, con metodi crudeli ed illegali, con l'ausilio della pala di un trattore o di un elevatore a forca; facendole rotolare su una piattaforma, che viene poi portata con un elevatore a forca dentro il camion, lasciando poi rotolare giù dalla piattaforma la mucca; sollevandole con due cinture fatte passare sotto l'animale, per spostarlo poi all'interno del camion.

Le investigazioni difensive hanno documentato tali gravi maltrattamenti in violazione dell'art.12 del Decreto Legislativo 333/98 relativo alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, del decreto legislativo 532/92 (modificato dal D.Lgs.388/98) relativo alla protezione degli animali durante il trasporto, secondo cui devono essere "trasportati soltanto animali idonei a sopportare il viaggio previsto", ma soprattutto in violazione alla normativa generale a tutela degli animali, legge 189 del 2004 che, come confermato da questo significativo decreto penale di condanna, si applica anche alla normativa di settore, quando sono trascesi i limiti di ciò che è espressamente consentito.

Il 27 settembre è entrato inoltre in vigore l'atteso Decreto Legislativo n 151 del 25 luglio 2007, recante "Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate" che stabilisce le sanzioni alle violazioni del Regolamento (CE) n.1/2005 che dal 5 gennaio 2007 ha rafforzato e specificato il divieto di trasportare animali non idonei (non in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o senza aiuto; in presenza di ferite o prolasso), proibendo il ricorso a metodi coercitivi (calci, sollevare animali per coda, orecchie, ecc.) e di arrecare lesioni o sofferenze inutili durante il trasporto di animali idonei mentre

Ringraziamo vivamente l'avvocato Barbara Signoretto e la d.ssa Annalisa Gasparre da Vigevano, l'avvocato Valentina Stefutti da Torino, l'avv Fabrizio Bonfante da Cuneo, l'avvocato Laila Pensa da Lodi e l'avvocato Luigi Medola da Mantova, che permettono all'associazione di essere presente nei procedimenti penali e di reprimere tali reati a danno di animali.

2 . INCENDI, LA LAV DENUNCIA GLI INCENDIARI PER UCCISIONE DI ANIMALI EX ART 544 BIS C.P.

L'ufficio legale della Lav ha presentato numerose denunce per il reato di uccisione di animali selvatici, a carico dei piromani individuati dalle forze dell'ordine per gli incendi che hanno devastato il Paese quest'estate.

La prima denuncia a carico dei due piromani, di 58 e 38 anni, arrestati dal Nipaf del Corpo forestale dello Stato, su richiesta del procuratore della Repubblica di Latina, perché gravemente indiziati per due tentativi di incendio boschivo doloso nelle campagne del Comune di Monte San Biagio e per la fabbricazione, detenzione e trasporto di ordigni incendiari. Analoghe denunce sono state presentate a carico di tutti gli altri incendiari denunciati o arrestati per il reato di incendio boschivo commesso in passato o che sarà commesso nel futuro. La Lav potrà così costituirsi parte civile nei procedimenti penali che saranno avviati contro i piromani. Gli incendi che puntualmente ogni estate distruggono migliaia di ettari di boschi - 6.983 ettari di foreste in fumo nel 2007 - hanno come ulteriore effetto devastante l'uccisione certa di migliaia di animali e la distruzione del loro habitat naturale. Per ogni ettaro di macchia mediterranea andato in fumo, secondo stime della Lipu, muoiono in media 400 animali. L'ufficio legale della Lav ha deciso di attivare questa e tutte le altre denunce per uccisione di animali, a carico di piromani, sul presupposto giuridico del dolo eventuale: sebbene la mira principale dell'incendiario sia di distruggere il verde dei nostri boschi, non c'è dubbio che l'incendiario, nel momento in cui appicca il fuoco, è conscio che un enorme numero di animali selvatici moriranno bruciati vivi, tra indicibili sofferenze, senza trovare alcuna via di scampo. Inoltre, la superficie boscata sterilizzata dal fuoco impedisce la riproduzione futura anche delle specie animali eventualmente sopravvissuti.

3. PALIO DELLE ANATRE SOSPESO SU DIFFIDA LAV IN PROVINCIA DI PIACENZA

Il Sindaco di Caorso (PC) ha sospeso la "1° edizione della corsa delle anatre fra i rioni di Caorso" in programma per domenica 9 settembre 2007 nell'ambito della prima edizione della "Fiera dell'Anatra" a seguito della diffida dell'Ufficio legale Lav. La gara prevedeva che otto anatre venissero inserite in un recinto posizionato al centro della piazza di Caorso, dove alla presenza di un vasto pubblico, avrebbero dovuto correre fino a raggiungere l'estremità opposta dell'area.

Tale manifestazione inequivocabilmente avrebbe sottoposto gli animali a condizioni e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche etologiche, come suffragato dal parere del medico veterinario Dott. Enrico Moriconi allegato alla diffida e dunque sarebbe stata in contrasto con l'art. 544 ter e quater c.p. introdotto dalla legge 189 del 2004.

In particolare l'art 544 quater del codice penale interviene a sanzionare il maltrattamento di animali durante le feste popolari e statuisce che "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale". Tale articolo vieta dunque gli spettacoli e le manifestazioni che comportano strazio o sevizie per gli animali, mentre

soggetti attivi sono 'chiunque concorre, a qualsiasi titolo, all'organizzazione dell'evento' (comprese le attività di coordinamento, predisposizione, direzione, ecc.) nonché 'chiunque promuove l'evento, nel senso che lo favorisce, lo sostiene, lo stimola e lo pubblicizza, e dunque nella festa in oggetto, probabile causa di sofferenza per gli animali utilizzati, avrebbe potuto comportare anche la responsabilità penale del Sindaco, promotore della manifestazione.

4 CANILE DI RIETI (COLLE ARPEA), IL GIP RESPINGE LA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE PER I REATI DI MALTRATTAMENTO E UCCISIONE DI ANIMALI A SEGUITO DELL'OPPOSIZIONE PRESENTATA DALLA LAV. I TITOLARI DELLA STRUTTURA SARANNO RINVIATI A GIUDIZIO.

Il Giudice delle indagini preliminari di Rieti, Dott. Stefano Venturini, ha respinto la richiesta della Procura di archiviare l'inchiesta sul canile di Colle Arpea (Rieti), disponendo che il Pubblico Ministero formuli l'imputazione per i reati di maltrattamento e uccisione di animali, di cui agli articoli 544 bis e 544 ter del Codice Penale, a carico dell'amministratore della società che gestisce la struttura, di un suo collaboratore e del veterinario, direttore sanitario del canile all'epoca dei fatti. La vicenda ebbe inizio in seguito al rinvenimento, avvenuto nel settembre 2005 da parte del Corpo Forestale, di numerose carcasse di cane seppellite nell'area prospiciente i box di detenzione degli animali, del Canile di Colle Arpea ex Bambi. Le indagini approfondite che ne scaturirono, condotte dagli stessi agenti della Forestale, furono indirizzate anche all'accertamento delle condizioni di vita dei cani all'interno del canile, oltre che ai reati di falso in atti pubblici, abuso edilizio, discarica abusiva, deturpamento di bellezze naturali. Il Sostituto Procuratore della Repubblica Dott. Fabio Picuti aveva formulato decreto di citazione a giudizio solo per le ultime tre imputazioni a carico del gestore della struttura, decidendo invece di chiedere l'archiviazione per il maltrattamento e l'uccisione di animali, ritenendo che le indagini non avessero evidenziato elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio per i reati di cui agli articoli 544 bis e 544 ter C.P. e basandosi anche sulle informazioni rese dai medici veterinari della struttura e del servizio veterinario della Ausl competente, per i quali le condizioni del canile e lo stato dei cani detenuti erano incredibilmente in linea con quanto previsto dalle leggi vigenti. Anche relativamente al rinvenimento delle carcasse di cane, il PM aveva chiesto l'archiviazione nonostante i risultati della consulenza tecnica disposta dalla Procura e le testimonianze rese da chi aveva assistito all'abbattimento di alcune decine di animali, ritenendo che anche tali comportamenti potessero non costituire violazione della normativa vigente. L'Ordinanza del GIP, formulata a seguito dell'opposizione della LAV alla richiesta di archiviazione, attraverso lo straordinario operato dell'avvocato Luigi Viglione di Roma, evidenzia invece come dalle indagini preliminari siano emersi concreti e significativi elementi istruttori idonei a sostenere l'accusa in giudizio per i reati di maltrattamento ed uccisione di animali.

La Lav potrà costituirsi così parte civile nel procedimento penale e continuerà a seguire tutte le vicende legate al canile di Colle Arpea, al fine di far luce sugli accadimenti che lo coinvolgono e per tutelare i diritti dei cani.

5. IL COMUNE DI PONTI (AL) SOSPENDE ORDINANZA ABBATTIMENTO PICCIONI A SEGUITO DIFFIDA DELLA LAV

A seguito di una segnalazione di un privato che lamentava che da giorni guardie volontarie sparavano ai piccioni dal greto del fiume, proprio nei pressi della sua

abitazione, la Lav reperiva l'ordinanza alla base di tali uccisioni che risultava essere illegittima sotto vari aspetti.

Infatti il colombo o piccione torraiolo va incluso tra gli animali selvatici, in quanto vive "in stato di libertà naturale nel territorio nazionale", mentre appartengono alle specie domestiche o addomesticate il piccione viaggiatore e quello allevato per scopi alimentari o sportivi (cfr. Cass.Pen., sez. III, 2598/04, Cass. Civ Sezioni Unite, n. 25/1994) e quindi "il suo abbattimento con carabine ad aria compressa concreta il reato di cui agli artt. 13, 18, 30, lett. h., della L. 1992/157 (cfr. C.C. penale 25.11.2003, Cass. Sez. III, 18.02.94 e sez. IV, 26.09.1997).

Ne consegue che a tali animali è applicabile il regime di contenimento proprio delle specie selvatiche, le quali ai sensi di legge non possono essere contenute solo con le modalità previste dalla legge di riferimento (legge 157 del 1992) e dunque con metodi ecologici preventivi, quale non può dirsi il ricorso alla caccia o alla cattura con gabbie ad hoc operato, peraltro, al di fuori dei suoi ordinari limiti normativi in quanto in assenza del preventivo e necessario parere dell'Infs.

E dunque l'ordinanza in oggetto in assenza dei presupposti richiesti risultava palesemente illegittima.

Su diffida della Lav, il Sindaco di Ponti, che sta ora vagliando metodi ecologici alternativi ai sensi di legge, ha sospeso l'ordinanza.

6. ADELFIA (BA) A SEGUITO DELL'AGGRESSIONE DI UN UOMO DA PARTE DI UN BRANCO DI RANDAGI, INIZIA LA CACCIA AI CANI DI ADELFIA, EMANATA UN'ORDINANZA CHE VIETA LA DETENZIONE DI NUMEROSE RAZZE DI CANE NEL TERRITORIO COMUNALE; UNO DEI CANI ACCALAPPIATI, RITENUTO RESPONSABILE DELL'AGGRESSIONE, MORTO SUBITO DOPO L'ARRIVO AL CANILE

A seguito di una sventurata aggressione da parte di un branco di randagi sorpresi nel proprio fondo inizia la ricerca del branco di randagi implicato nella morte dell'agricoltore, di cui uno, catturato anche alla presenza del Sindaco, muore misteriosamente dopo l'arrivo in canile.

L'autopsia richiesta dalla Lav dimostrerà che il cane è morto per un colpo di calore, causa di morte non propriamente naturale, per cui la Lav sta attualmente preparando denuncia per uccisione di animali ex art 544 bis codice penale, con l'aggravante della crudeltà.

L'iter che avrebbe dovuto seguire il cane accalappiato, e sospettato di far parte del branco che avrebbe aggredito l'uomo, doveva essere quello previsto dalla normativa vigente, legge 281 del 1991 art 2 comma 6, ovvero il cane doveva essere tenuto sotto osservazione per dieci giorni e se non avesse manifestato sintomi di aggressività poteva essere dato in affido a un nuovo padrone. Assai gravi appaiono invece i tentativi di attuare una sorta di giustizia sostanziale, in violazione delle leggi vigenti.

Inoltre il Comune di Adelfia ha emanato a seguito di tali avvenimenti un'ordinanza che utilizza come presupposto di fatto una preoccupante locuzione che ben poco ha di giuridico, si legge infatti nell'ordinanza tra i presupposti che "avendo i randagi apprezzato sangue e carne umana ne cercheranno ancora".

Tale provvedimento statuisce che oltre "provvedere, con ogni mezzo e con azioni coordinate e continue, alla cattura/recupero di tutti i cani randagi presenti sul territorio comunale" e con avvertimento che "non provvedendovi si procederà d'ufficio, senza pregiudizio dell'azione penale), è imposto l'assoluto divieto di "introdurre, allevare, riprodurre <u>e detenere</u> cani appartenenti a razze pericolose quali

" pitbull, american, staffordshire, fila brasileiro, rottweiler, dogo argentino, dobermann e gli incroci tra queste razze"

In forza di tale ordinanza, secondo le numerose segnalazioni giunte alla Lav nell'intera area comunale di Adelfia si procedeva ad un accalappiamento indiscriminato, con mezzi talvolta brutali, a danno in particolare dei cani più deboli ed inoffensivi, cani di quartiere regolarmente accuditi da privati cittadini in rispetto della normativa regionale vigente a tutela degli animali, nonchè intere cucciolate curate da privati. Inoltre a seguito del divieto assoluto di detenzione di determinate razze di cane, immotivato ed arbitrario rispetto all'aggressione nelle campagne da parte di un branco di cani inselvatichiti, gravi restrizioni sarebbero derivate ai proprietari di tali animali, di fatto indotti fin'anche al loro abbandono, penalmente sanzionato ai sensi dell'art 727 cp.

La Lav con la collaborazione dell'avvocato Domenico Caringella da Bari ha impugnato quest'ordinanza ed è in attesa di conoscere gli esiti della richiesta di sospensiva.

7 AVEZZANO (AQ) DOPO LA SECONDA SOSPENSIVA DEL TAR AVVERSO DUE ORDINANZE EXTRA ORDINEM DI ALLONTANAMENTO COATTO DEL CANE BRICIOLA, TERZA ORDINANZA CONTRO LA FAMIGLIA DELLA CAGNOLINA BRICIOLA DA PARTE DEL SINDACO.

Una prima ordinanza contigibile ed urgente di allontanamento coatto della piccola Briciola era stata emanata a novembre del 2006, su segnalazione di una sola vicina di casa che si lamentava dell'abbaiare del cane, da parte del Sindaco di Avezzano. La Lav con la collaborazione dell'avv Elisabetta Ercole legale della famiglia era riuscita ad ottenerne prima la non esecuzione, diffidando il sindaco dall'eseguirla, ma rimanendo pericolosamente in fieri l'ordinanza, le parti provvedevano al ricorso al Tar ottendendone poi la sospensiva. Dopo sei mesi, e per di più in periodo di elezioni comunali, il Sindaco di Avezzano Antonio Floris disponeva nuovamente l'allontanamento coatto e definitivo del cane, questa volta adducendo motivi di ordine igienico sanitario.

A luglio il Tar accoglieva la nuova richiesta di sospensione del provvedimento di allontanamento coatto, che aveva costretto la famiglia di Briciola a chiuderla in una pensione a pagamento nelle more del giudizio, accogliendo la tesi dell'urgenza proposta in quanto, versandosi in materia di "immediato e definitivo allontanamento" del cane di proprietà, bene giuridico penalmente tutelato, la cui inutile sofferenza è penalmente sanzionata sia come lesione all'animale in sé che come lesione al comune sentimento di pietà della famiglia nei suoi confronti ex legge 189/2004 ed art. 727 cod. pen.

A settembre, nonostante le due precedenti sospensive, incredibilmente il Comune emanava una terza ordinanza urgente in merito, per cui se non si fosse ottemperato ai lavori di bonifica ordinati dal Sindaco a causa della presenza del cane nel giardino della

famiglia entro dieci giorni (lavori in genere prescritti per i canili comunali), la famiglia sarebbe stata deferità all'autorità giudiziaria ex art 650 cp. Attualmente la famiglia è stata denunciata per violazione dell'art 650 cp per cui chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila

Si profila certamente una evidente violazione della disciplina delle ordinanze extra ordinem. Un'ordinanza di necessità ed urgenza è per legge una statuizione straordinaria, espressione di un potere amministrativo *extra ordinem* e va utilizzata unicamente per fronteggiare situazioni di urgente necessità (in materia di ordine e sicurezza pubblica, nonché sanità ed igiene pubblica) laddove all'uopo si rivelino inutili gli strumenti ordinari posti a disposizione dal legislatore. Requisiti necessari per l'emanazione di tale ordinanza sono l'esistenza di una situazione eccezionale imprevedibile ed urgente di pericolo che impone la necessità di ricorrere con immediatezza a tale strumento e che permette in via eccezionale la deroga dell'art 7 legge 241/90 che disciplina l'obbligo di comunicazione del procedimento, essendo assolutamente esclusa la stabilizzazione dell'intervento *extra ordinem*, viste le gravi restrizioni che comporta alla libertà dei consociati, fino a ravvisare un eventuale integrazione del reato di abuso d'ufficio ex art 323 c.p.

8 PALIO NEL BOLOGNESE E PALIO DI MORLUPO SOSPESI A SEGUITO DI DIFFIDA LAV

Alla "sagra dello zuccherino" di Grizzana Morandi, sull'Appennino, la Lav con la collaborazione dell'Avvocato Giovanni Adamo di Bologna chiede e ottiene l'annullamento della giostra degli asini, il palio che da tre anni si svolge a Ferragosto. Pro Loco e Comune hanno accettato di interrompere l'evento clou alla festa paesana. quando hanno ricevuto, una settimana fa, una diffida della Lav che ricordava i requisiti minimi previsti dalla legge regionale 5/2005 a tutela «del benessere animale» Inoltre il Sindaco Claudio Sassi ha ringraziato pubblicamente per le preziose indicazioni ricevute. Tra le condizioni necessarie per lo svolgimento di un palio e quindi tra i motivi per cui il primo cittadino non ha autorizzato la festa ci sono l'obbligo di identificare gli animali con microchip, il divieto di trattamenti «dopanti» e un terreno sufficientemente soffice, privo di buche e bonificato da sassi e radici. Tali prescrizioni tecniche sono contenute nell'art 8 del D.P.C.M. 28.02.2003 che statuisce che una manifestazione che preveda l'impiego di equidi o altri ungulati non può essere autorizzata se il circuito dove si svolge il palio non sia ricoperto "da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato" e qualora "non siano state predisposte le apposite protezioni laterali lungo il percorso, idonee a ridurre il danno agli animali in caso di caduta, nonché a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alla manifestazione". I veterinari per precauzione, hanno infine vietato anche la sfilata degli

Stessa sorte per il palio di Morlupo, in provincia di Roma, bloccato su diffida Lav per mancanza dei suddetti requisiti .

asinelli.

9. (PT) BARBONCINA PICCHIATA A MORTE DA UN PARA', MUORE TRA ATROCI SOFFERENZE. LA LAV SEGUIRA' IL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DEL RESPONSABILE

Una barboncina di soli tre kg è stata picchiata a morte da un parà. La segnalazione arriva alla Lav dal Consigliere Comunale dei Verdi Lorenzo Lombardi, parte attiva affinché tale grave accadimento non cadesse nel vuoto e restasse impunito .

Un ennesimo grave atto di violenza gratuita a danno di un cane indifeso, commesso a Pistoia, il 13 agosto scorso. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia tramite le testimonianze delle vicine e riportato a mezzo stampa, il giovane avrebbe colpito ripetutamente con un bastone una barboncina di 4 anni, poi quando la piccola cagnolina avrebbe reagito mordendolo a un dito, il giovane l'avrebbe scaraventata contro un muro. Alla scena avrebbe assistito una vicina di casa, richiamata dall'abbaiare del cane. Purtroppo, dopo una notte di agonia, il cane si e' spento a causa delle grave lesioni; l'uomo e' stato denunciato d'ufficio per il reato di maltrattamento di animali (art. 544 ter del Codice penale) e rischia la reclusione fino a 18 mesi o una multa da 4.500 a 27.500 euro, perche' avrebbe portato il cane alla morte. La Lav è al lavoro per seguire il procedimento penale in corso a carico del giovane colpevole di aver brutalmente infierito su questo cane fino a provocarne la morte dopo una terribile agonia, e si costituirà parte civile contro il colpevole. Si tratta di un maltrattamento gravissimo, sia per l'assoluta futilità dei motivi che avrebbero spinto l'uomo ad accanirsi contro un cane di piccola taglia, che per la crudelta' con cui e' stato compiuto, aggravato dalla morte dello stesso che comporta un aumento della pena fino alla meta'.

Ringraziamo vivamente l'avvocato Danilo Giacomelli di Pistoia, che nonostante i tanti ostacoli, segue con professionalità il procedimento penale per conto dell'associazione affinché al responsabile sia inflitto il massimo della pena.

4.NEWS

In vigore dal 27 settembre il nuovo decreto legislativo sulle sanzioni per le violazioni della normativa comunitaria in materia di benessere degli animali durante il trasporto, un ulteriore fondamentale passo per un'efficace e concreta protezione degli animali durante il trasporto.

La normativa comunitaria si è più volte soffermata, con particolare attenzione, su **tematiche inerenti la tutela degli animali durante il trasporto** (cfr direttiva 91/628, 95/29 CE, regolamento 1/05), anche tramite rilevanti pronunce della Corte di Giustizia Europea (cfr sentenza 23 novembre 2006 in materia di trasporto di animali, già commentata sulle pagine di questo sito).

Tali interventi normativi risultano essere in linea con il Piano Comunitario sul Benessere Animale (2006-2010), adottato nel gennaio del 2006 dal Parlamento Europeo, che prevede misure concrete per garantire un trattamento rispettoso per gli animali nel contesto europeo e nei rapporti con i Paesi terzi. Ed infatti il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, entrato in vigore il 5 gennaio 2007, ha rafforzato la legislazione in materia di benessere degli animali durante il trasporto, identificando gli operatori cui compete il compito di vigilare sull'osservanza della legislazione e le rispettive responsabilità, in tutte le persone che intervengono nel processo, comprese le operazioni che seguono o precedono il trasporto

Tali prescrizioni, volte a concretizzare un impegno reale nel miglioramento delle condizioni degli animali durante il trasporto, trovano finalmente riscontro in un intervento normativo nazionale volto a garantire la loro corretta applicazione e cioè il Decreto Legislativo n 151 del 25 luglio 2007, recante "Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 212 del 12 settembre 2007, entrato in vigore il 27 settembre.

Tale atto interviene finalmente a sanzionare le diffuse illegalità in materia di trasporti di animali, dalla mancanza della corretta documentazione di viaggio alla violazione della densità di carico, delle condizioni di trasporto e dei tempi stabiliti, ampiamente documentati anche tramite le investigazioni difensive svolte dalla Lav in collaborazione con gli Animal Angels, in particolare in materia di trasporto di animali non in grado di deambulare autonomamente.

In particolare, ai sensi del citato decreto per il trasporto in assenza delle autorizzazioni necessarie è prevista la sanzione amministrativa fino a 6.000 euro, applicabile anche all'organizzatore ed al detentore che si avvalgono, per il trasporto degli animali, di un trasportatore sprovvisto di autorizzazione, mentre all'art 10 comma 3 è stabilito l'importante principio per cui 'Degli obblighi derivanti dall'attuazione delle misure indicate nell'articolo 23 del Regolamento rispondono il responsabile della violazione, il trasportatore, l'organizzatore e il detentore, in solido tra loro.

Assai rilevante inoltre l'introduzione del fermo amministrativo per i mezzi che violano le norme sul trasporto, anche se di trasportatori esteri, che potranno così essere assoggettati alle relative sanzioni, ma soprattutto l'art 7 concernente 'Violazioni delle disposizioni relative al benessere degli animali'.

Tale articolo vede come *incipit* la significativa locuzione 'salvo che il fatto non costituisca reato' ai punti 5 e 6, che rispettivamente prevedono l'inflizione di violenza e lesioni 'inutili' sugli animali da parte del personale che accudisce gli animali o che è deputato al loro trasporto, comminandogli la sanzione pecuniaria fino a 15.000 euro, come ennesima riprova del fatto che la normativa generale penale a tutela degli animali, legge 189 del 2004 che sanziona aspramente il maltrattamento degli animali con l'introduzione dell'art 544 ter cp, è perfettamente applicabile anche alla normativa speciale sui trasporti di animali.

Dunque un intervento legislativo volto ad una maggiore responsabilità nei confronti delle attività di trasporto di animali destinati al macello da parte di tutti i soggetti in esso coinvolti, per cui ci si augura oggi un analogo intervento 'su strada', volto all'accertamento della sua corretta applicazione, da parte delle Autorità competenti a ciò deputate.

5.AGGIORNAMENTI DI GIURISPRUDENZA

Per la tutela dei diritti degli animali

RICONOSCIMENTO DEL DANNO ESISTENZIALE PER LA MORTE DEL PROPRIO CANE

Il Giudice di Pace di Ortona ha emesso una significativa sentenza nei confronti di un automobilista di Ortona (Chieti) in materia di danno esistenziale ed animali. L'automobilista aveva ucciso un cane investendolo ed aveva poi richiesto i danni causati alla sua autovettura dal cane ai suoi proprietari. È stato invece condannato a risarcire il

danno esistenziale costituito dalla rottura dell' intenso legame affettivo della proprietaria con il proprio cane subito dalla famiglia a causa della perdita dell'animale, in quanto non ha fornito la prova di aver fatto il possibile per evitare il danno al cane, e di non essersi fermato a prestargli soccorso.

L'incidente era avvenuto la notte del 24 febbraio 2006, il cane aveva attraversato di notte la strada e l'auto lo investì. L'uomo è stato condannato in particolare perché non ha provato di aver fatto il possibile per evitare il danno, cioè l'investimento dell'animale come previsto dall'art 2054 c.c., mentre il giudice ha poi tenuto conto del profondo legame affettivo che la figlia più piccola della proprietaria aveva con Argo.

Tale sentenza è stata ottenuta dall'avvocato Michele Pezone, che collabora anch'egli con la rete dei legali della Lav.